

A proposito del ruolo e del significato che il Legislatore statale ha inteso attribuire uniformemente all'ISPRA nei confronti di tutte le regioni, si richiamano le considerazioni già esposte supra (confronta motivo sub II). Ancor più decisiva e troncante (in merito alla dedotta illegittimità dei decreti assessoriali in questione) appare la circostanza che, *a fortiori*, incidendo tali provvedimenti sull'integrità di habitat facenti parti della rete ecologica europea Natura 2000, la Regione avrebbe dovuto - **IN VIA PRECAUZIONALE E COMUNQUE OBBLIGATORIA** - sottoporre i decreti al parere dell'ISPRA, non essendo all'uopo sufficiente la previsione del PRFV 2013-2018 (del tutto generale e sganciata dalla situazione complessiva della Rete Natura 2000 in Italia).

Peraltro, i decreti risultano in parte **palesamente difformi** rispetto alle prescrizioni del PRFV 2013-2018: per esempio, gli artt. 2 e 3 del D.A. n. 48/gab, relativamente alla caccia al cinghiale nel Sito Monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antenna Mare e Area Marina dello Stretto di Messina, prevedono la facoltà di scelta del cacciatore delle due giornate di caccia consentite (fra lunedì, mercoledì e giovedì), **mentre il PRFV ha prescritto che le giornate siano fisse.**

Per tale aspetto il decreto in questione è illegittimo e va senz'altro adeguato alle previsioni del PRFV!

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati in questa sede e più esattamente: